

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 1983

relativa alla conclusione del protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica

(83/101/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando la dichiarazione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale ⁽³⁾;

considerando in particolare che detto programma pone in rilievo che l'inquinamento dei mari interessa la Comunità, sia per la funzione essenziale che il mare svolge nei processi di conservazione e di sviluppo delle specie, sia per l'importanza che la navigazione e i trasporti marittimi rivestono per l'armonioso sviluppo economico della Comunità;

considerando inoltre che il suddetto programma e la direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comu-

nità ⁽⁴⁾, prevedono che la Comunità svolga talune azioni al fine di ridurre i vari tipi di inquinamento marino;

considerando che la convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento prevede in particolare l'adozione di misure idonee a prevenire e diminuire l'inquinamento dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili, l'inquinamento derivante dalla esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e degli strati sottostanti, nonché l'inquinamento di origine tellurica;

considerando che, con la decisione 77/585/CEE ⁽⁵⁾, il Consiglio ha approvato la convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento, nonché il protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili;

considerando che la Comunità ha partecipato ai negoziati concernenti la conclusione del protocollo a detta convenzione relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica;

considerando che il 17 maggio 1980 la Comunità ha firmato detto protocollo;

considerando che, per conseguire, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità nei settori della protezione dell'ambiente e della qualità

⁽¹⁾ GU n. C 4 dell'8. 1. 1982, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 334 del 20. 12. 1982, pag. 136.

⁽³⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 240 del 19. 9. 1977, pag. 1.

della vita, pare necessario approvare il protocollo summenzionato ;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione specifici necessari per l'adozione della presente decisione e che occorre pertanto far ricorso all'articolo 235,

DECIDE :

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità economica europea il protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede al deposito degli atti previsto dall'articolo 16, paragrafo 4, del protocollo di cui all'articolo 1.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. ZIMMERMANN
